

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

➤ Nuove modalità di presentazione della domanda

Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 l'Inps ha comunicato la nuova procedura che, a partire dal 1° aprile p.v., i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato dovranno seguire per richiedere gli assegni familiari, validi dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020. Procedura che da cartacea diventa esclusivamente telematica utilizzando il modulo ANF/DIP SR 16 online e il calcolo dell'importo spettante, sempre dal 1° aprile, sarà effettuato **direttamente dall'Inps e non più dal datore di lavoro**.

In caso di mancata presentazione della richiesta telematica da parte del lavoratore, il datore di lavoro non potrà anticipare il pagamento degli assegni per il nucleo familiare in busta paga e il lavoratore non avrà diritto al regolare pagamento dell'importo degli assegni familiari spettanti.

➤ LA PROCEDURA

Dopo aver presentato l'istanza online, l'Inps si occuperà della definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta, individuando gli importi giornalieri e mensili spettanti. L'utente potrà prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata.

In caso di **variazione nella composizione del nucleo familiare**, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura "ANF DIP".

➤ LA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata telematicamente all'Inps attraverso uno dei seguenti canali:

Online, tramite il servizio dedicato accessibile dal sito <http://www.inps.it>, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;

Attraverso i servizi telematici del Patronato

➤ ATTENZIONE

Nel caso in cui il datore di lavoro sia cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all'Inps, nel limite della prescrizione quinquennale con erogazione dell'assegno direttamente dall'Istituto (cfr. Circolare n. 136/2014).

Noi siamo Cisol Comunicazione.

***Le stelle stanno a guardare,
forse e' giunto di tempo di cambiare stelle...***

<http://www.cisolcomunicazione.org/newsletter/>